

Sicurezza (S) Ambiente (A) Energia (E)	Materia	Provvedimento	Entrata in vigore	Principali informazioni/novità/contenuti	Note
S	Agenti cancerogeni, mutageni e biologici	Circolare INAIL n. 43 del 12 ottobre 2017	/	<p>Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento: gestione dei flussi informativi riguardanti la protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con finalità di prevenzione e ricerca.</p> <p>Vengono in particolare stati istituiti i Registri in oggetto per quei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria poiché la valutazione del rischio ha evidenziato l'esposizione ad agenti cancerogeni mutageni e biologici appartenenti al gruppo 3 o 4.</p> <p>Il Datore di Lavoro deve riportare i dati riguardanti gli agenti utilizzati, i dati dei lavoratori esposti, l'attività svolta dal dipendente e il valore dell'esposizione in termini di intensità, frequenza e durata.</p>	Il decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155 ha definito i modelli da utilizzare per il Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
S	Lavoro agile (smart working)	Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017	/	<p>Inail fornisce le Istruzioni operative per la tutela del personale dipendente del settore pubblico e privato impiegato in modalità di lavoro agile.</p> <p>Con la circolare n. 48 del 2 novembre si precisa, in particolare, che l'attività svolta fuori dai locali aziendali e senza una postazione fissa comporta comunque l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non fa infatti venire meno i requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell'obbligo assicurativo.</p> <p>Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore svolge la propria attività in modo flessibile, nel luogo prescelto dallo stesso lavoratore, sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.</p> <p>Allo stesso modo, sono tutelati anche gli infortuni verificatisi durante il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo scelto per lo svolgimento della propria attività fuori dai locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle professionali e risponda a criteri di ragionevolezza.</p> <p>Inoltre, la classificazione tariffaria della prestazione svolta all'esterno dell'impresa segue quella cui viene ricondotta la stessa lavorazione svolta in azienda. Pertanto per gli addetti al lavoro agile non cambia nulla in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo, che continua a essere individuata nella retribuzione effettiva della generalità dei lavoratori.</p> <p>Se il personale già assicurato con l'Inail per l'attività svolta in ambito aziendale è adibito in modalità agile alle medesime mansioni, che non determinano una variazione del rischio, i datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi. Sono però tenuti, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a comunicare la sottoscrizione degli accordi con i propri dipendenti per lo svolgimento flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.</p> <p>Per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, la legge prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con periodicità almeno annuale, un'informazione scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire al lavoratore un'informazione sul corretto utilizzo delle attrezzature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.</p>	<p>Introdotta dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il lavoro agile costituisce una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.</p> <p>Nell'ambito dell'accordo di cooperazione applicativa con il Ministero, le informazioni contenute nei modelli presentati dai datori di lavoro saranno trasmesse all'Inail, con l'obiettivo di realizzare un monitoraggio sulla concreta diffusione del lavoro agile e sui relativi effetti prodotti sul piano assicurativo, ai fini di un eventuale aggiornamento dei rischi assicurati.</p>
S	Stress lavoro correlato	Linee Guida INAIL ed. 2017	19/10/2017	<p>La metodologia Inail offre un percorso sistematico che permette al datore di lavoro di valutare e gestire il rischio stress lavoro-correlato ai sensi Testo unico in maniera integrata, nell'ottica della semplicità ma al tempo stesso del rigore metodologico. Principalmente, attraverso il coinvolgimento attivo dei lavoratori e delle figure della prevenzione presenti in azienda e l'utilizzo di strumenti validati.</p> <p>La metodologia prevede quattro (4) fasi: la fase propedeutica, quella di valutazione preliminare, quella di valutazione approfondita ed un'ultima fase dedicata alla pianificazione degli interventi.</p> <p>Alla fase propedeutica è attribuito un ruolo centrale: costituzione del gruppo di gestione, formazione specifica, sviluppo del piano di valutazione, strategia comunicativa, coinvolgimento del personale e identificazione dei gruppi omogenei sono i diversi passi da compiere in questa fase, fondamentali per impostare efficacemente l'intero percorso valutativo.</p> <p>Valutazione preliminare e valutazione approfondita. La lista di controllo, strumento della fase di valutazione preliminare, si arricchisce di approfondimenti sulle modalità di compilazione, esempi per la nuova modalità di calcolo e note esplicative sulle dimensioni e i relativi indicatori.</p> <p>La fase conclusiva: pianificazione degli interventi. Questa fase è aggiornata con chiarimenti sulle modalità di interpretazione dei risultati ed individuazione degli interventi, con la classificazione dei livelli di intervento ed esempi specifici anche legati alle dimensioni di valutazione, suggerimenti per l'individuazione delle priorità di intervento e la verifica dell'efficacia, e con l'inserimento di casi esemplificativi di implementazione di tale fase.</p> <p>La piattaforma web. Si rinnova anche la piattaforma online a partire dalla modalità di registrazione degli utenti con un accesso univoco ai servizi online Inail. Per i gruppi omogenei si sono nuovi campi compilabili, come "numerosità", "tipologia", "prima valutazione" o "aggiornamento preesistente". Per la fase di valutazione preliminare sono stati realizzati un nuovo sistema di calcolo dei punteggi, un programma Excel scaricabile per il calcolo offline degli eventi sentinella e nuova modalità di visualizzazione dei risultati del report con maggiore entità dei livelli di rischio per singola dimensione. Per la valutazione approfondita sono stati aggiornati i valori soglia delle fasce di rischio, in seguito ad un nuovo studio di validazione dello strumento.</p>	<p>INDICE del documento</p> <p>La indicazioni per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato</p> <p>Valutazione preliminare</p> <p>Valutazione approfondita</p> <p>Il percorso metodologico per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato</p> <p>Il percorso metodologico: fasi, attività e strumenti</p> <p>Fase propedeutica</p> <p>Fase della valutazione preliminare</p> <p>La Lista di controllo</p> <p>Fase della valutazione approfondita</p> <p>Il Questionario strumento indicatore</p> <p>Il focus group</p> <p>Fase di pianificazione degli interventi correttivi e piano di monitoraggio</p> <p>La piattaforma online Inail</p> <p>Appendice 1 - Cronoprogramma</p> <p>Appendice 2 - La Lista di controllo</p> <p>Appendice 3A - Il Questionario strumento indicatore</p> <p>Appendice 3B - Il Questionario strumento indicatore</p>
S	Alternanza scuola-lavoro	DECRETO 3 novembre 2017, n. 195	05/01/2018	<p>Il regolamento definisce, tra le altre cose, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.</p> <p>Art. 5. Salute e sicurezza</p> <p>1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.</p> <p>4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 9 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.</p> <p>5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si rende necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.</p> <p>6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica.</p>	Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro